

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
SOLIS S.P.A.
CON SEDE IN CASOLI (CH) VIA QUARTO DA CAPO 3 - 66043
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02185370695
NUMERO DI ISCRIZIONE R.E.A. DI CHIETI : 0158901
CAPITALE SOCIALE € 7.888.431 i.v.
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"SOLIS S.P.A. 6% TASSO FISSO 01/08/2025 – 01/08/2030 CONTINUED "
CODICE ISIN IT0005692261

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli art. 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

Articolo 1 – Importo, tagli e titoli.

Il prestito obbligazionario denominato **"SOLIS S.P.A. 6% TASSO FISSO 01/08/2025 – 01/08/2030"**, emesso in una o più tranches fungibili, nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per finanziare il proprio fabbisogno durevole nell'esercizio della produzione ed installazione di impianti ad energia rinnovabile ed efficientamento energetico, è di un importo massimo di Euro 800.000,00 (ottocentomila) ed è costituito da n. 800 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna in taglio non frazionabile.

Il taglio minimo sottoscrivibile è pari a n. 5 obbligazioni e quindi ad € 5.000,00 e successivi multipli di n. 5 obbligazioni (10.000, € 15.000, € 20.000, € 25.000, fino all'importo di € 800.000).

I titoli obbligazionari saranno emessi al portatore ai sensi dell'art. 2003 e seguenti del c.c.

I titoli sono muniti di n. 5 (cinque) cedole di interesse annuale.

Il prestito è deliberato dall'organo amministrativo in data 29/01/2026.

Alla Data di Emissione (come infra definita), le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 58/1998 come modificato (il "TUF") e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013 e del 20 marzo 2015.

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema Monte Titoli (gli "Intermediari Aderenti"). Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

Articolo 2 - Prezzo di emissione e valuta

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo pari al valore nominale e quindi al prezzo di sottoscrizione di di Euro 1.000,00 (mille) per ogni obbligazione, (taglio minimo sottoscrivibile è pari a n. 5 obbligazioni e quindi ad € 5.000,00 e successivi multipli di n. 5 obbligazioni) senza aggravio di imposte.

La sottoscrizione delle Obbligazioni e la corresponsione del Prezzo di Emissione da parte dei relativi sottoscrittori (gli "Obbligazionisti") dovrà avvenire in un'unica soluzione con versamento del correlato importo contestualmente alla relativa sottoscrizione delle Obbligazioni stesse. L'Emittente provvederà, a seguito della sottoscrizione delle Obbligazioni e del pagamento del Prezzo di Emissione, all'accredito delle Obbligazioni sui

dossier indicati dagli Obbligazionisti all'atto della sottoscrizione per il tramite degli Intermediari Aderenti.

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. Salvo quanto contrariamente previsto dalla legge applicabile, nel caso in cui l'Euro non fosse più riconosciuto dalla Banca Centrale quale valuta corrente in Italia, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Euro, e qualsiasi obbligazione di cui al presente Regolamento in Euro, dovrà essere inteso quale riferito alla valuta che sarà riconosciuta dalla Banca Centrale quale corrente in Italia (nel caso di più valute correnti, quella che sarà individuata dall'Emittente), al tasso di conversione riconosciuto dalla banca centrale per la conversione dell'Euro in tale valuta, con arrotondamento in difetto o in eccesso come determinato ragionevolmente dall'Emittente.

Articolo 3 – Sottoscrizione delle obbligazioni

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 29/01/2026 e fino al 31/03/2026 (il "Periodo di Offerta").

In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro la scadenza del Periodo di Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti di volta in volta dall'Emittente (il "Periodo di Offerta Aggiuntivo"), con regolamento sulla base delle norme di mercato (la "Data di Regolamento"), fermo restando che le Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta Aggiuntivo avranno gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse. Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente entro 5 (cinque) dall'apertura dello stesso, nei modi stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento.

Considerato che la sottoscrizione delle Obbligazioni è successiva alla Data di Godimento (come infra definita) (nel caso del Periodo di Offerta) ovvero ad una Data di Pagamento (come infra definita) (nel caso del Periodo di Offerta Aggiuntivo), il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi lordo di competenza rispetto rispettivamente alla Data di Godimento o Data di Godimento precedente e sino alla Data di Regolamento (l'"Importo dei Dietimi").

Al raggiungimento di un numero di sottoscrizioni pari all'importo nominale complessivo massimo del Prestito, il Periodo di Offerta si riterrà chiuso e conseguentemente l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto all'articolo 18 del presente Regolamento. L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più tranche ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto all'articolo 18 del presente Regolamento. La sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del Prezzo di Emissione maggiorato dell'Importo dei Dietimi.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

I sottoscrittori possono procedere alla prenotazione del prestito presso la sede della SOLIS s.p.a. in Casoli (CH) Via Quarto da Capo n. 3, a mezzo apposita scheda di adesione impegnandosi ad effettuare il relativo versamento entro il 31/03/2026. L'adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta a partire dal 29/01/2026 e fino al 31/03/2026.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Obbligazioni inoltre non sono né saranno

registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni ed integrazioni o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone ed in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti Autorità.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 – Data di emissione e data di godimento

Il Prestito è emesso il 29/01/2026 (la “Data di Emissione”) ed ha godimento a partire dallo scorso 01/08/2025 (la “Data di Godimento”).

Articolo 5 – Durata

Il Prestito Obbligazionario ha durata di 5 (cinque) anni (ossia sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento e cioè sino al 01/08/2030 (“Data di Scadenza”).

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, quindi per un importo pari al Valore Nominale, con le modalità di cui al presente Regolamento ed alle condizioni e nei limiti del presente Regolamento.

Articolo 6 - Interessi

Le obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 6% (seipercento) dalla data di godimento inclusa e sino alla data di scadenza esclusa.

Il pagamento degli interessi maturati sarà effettuato su base annuale in via posticipata a partire dalla Prima Data di Pagamento che cadrà il 01/08/2026.

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

(i) la Data di Scadenza; e (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 8 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) la relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse Nominale.

L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) — secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento degli Interessi.

Per "Periodo di Interessi" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).

Articolo 7 – Rimborso ordinario – Admortising

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 e art. 9 il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese, quindi al 100% del valore nominale alle seguenti date (Date di rimborso) con le seguenti quote capitali:

- i) 1/5 ovvero il 20,00 % del totale valore nominale delle obbligazioni possedute da ciascun obbligazionista (valore nominale unitario pari ad € 1.000 per ciascuna obbligazione) sarà rimborsato il 01/08/2026;

- ii) 1/5 ovvero il 20,00 % del totale valore nominale delle obbligazioni possedute da ciascun obbligazionista (valore nominale unitario pari ad € 1.000 per ciascuna obbligazione) sarà rimborsato il 01/08/2027;
- iii) 1/5 ovvero il 20,00 % del totale valore nominale delle obbligazioni possedute da ciascun obbligazionista (valore nominale unitario pari ad € 1.000 per ciascuna obbligazione) sarà rimborsato il 01/08/2028;
- iv) 1/5 ovvero il 20,00 % del totale valore nominale delle obbligazioni possedute da ciascun obbligazionista (valore nominale unitario pari ad € 1.000 per ciascuna obbligazione) sarà rimborsato il 01/08/2029;
- v) 1/5 ovvero il 20,00 % del totale valore nominale delle obbligazioni possedute da ciascun obbligazionista (valore nominale unitario pari ad € 1.000 per ciascuna obbligazione) sarà rimborsato il 01/08/2030.

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza che tale differimento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti in conseguenza di tale pagamento.

Articolo 8 – Rimborso anticipato a favore dell'emittente.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere (i) in qualsiasi momento anche non in coincidenza con le Date di Pagamento, ovvero (ii) in coincidenza con le Date di Pagamento, al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni. Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni nel periodo sopra indicato, tale rimborso sarà esercitato nei confronti degli Obbligazionisti e sarà pari al 100% del valore nominale rimborsato e comprenderà, in ogni caso il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, fermo restando che avverrà pari passo e pro rata con riferimento a tutte le Obbligazioni senza aggravio di spese o oneri per gli Obbligazionisti. La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune, ove nominato, a Banca d'Italia e a Monte Titoli mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente: www.solis-spa.com con 15 (giorni) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista di rimborso delle Obbligazioni.

Articolo 9 – Rimborso anticipato a favore dei sottoscrittori

I sottoscrittori hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni all'Emittente in qualsiasi momento dal 01/08/2028: in tal caso dovranno far pervenire idonea comunicazione scritta all'indirizzo mail amministrazione@solis-spa.com, solis-spa@legalmail.it con un preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla data di rimborso anticipato. Durante i suddetti 60 giorni, periodo intercorrente tra la data di ricezione della comunicazione di preavviso di rimborso e il giorno di rimborso, sulle relative Obbligazioni non matureranno i relativi ratei di interessi.

Articolo 10 – Impegni dell'emittente

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- a. mettere prontamente a disposizione del Rappresentante degli Obbligazionisti, se nominato, su sua richiesta, (i) copia del bilancio d'esercizio annuale; e (ii) copia della relazione semestrale (ove disponibile);
- b. comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti.

Articolo 11 – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti a Monte Titoli.

Articolo 12 – Status delle obbligazioni

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Articolo 13 — Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 14 – Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'emittente.

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli obbligazionisti.

Articolo 15 — Assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea degli Obbligazionisti, se nominata, delibera:

a. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune, fermo restando quanto infra precisato; b. sulle modifiche delle condizioni del Prestito; c. sulla proposta di concordato; d. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata in conformità alle norme statutarie previste per la convocazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria debitamente integrate, ove non già statutariamente previsto, dalla pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.solis-spa.com. Sono altresì applicabili le norme in materia di titoli dematerializzati previsti dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (e successive modificazioni ed integrazioni). Le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Lanciano (CH), in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede (i) all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e (ii) a tutelare gli interessi comuni degli Obbligazionisti nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

Articolo 16 — Regime fiscale,

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

L'Obbligazionista è tenuto a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

Articolo 17 — Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che gli stessi siano prontamente comunicati secondo le modalità previste all'articolo 18 che segue. Il Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente per recepire modifiche richieste da disposizioni imperative di legge.

Articolo 18 — Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni, incluse le comunicazioni inerenti a un eventuale rimborso anticipato, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.solis-spa.com.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

Articolo 19 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Solis s.p.a. I rischi del presente prestito sono legati al rischio emittente, ovvero che la Solis s.p.a. non sia in grado di adempiere i propri obblighi di pagare le cedole, rimborsare il capitale; il rischio di mercato, in quanto il prezzo dell'obbligazione può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato per cui se il risparmiatore volesse vendere le obbligazioni prima della scadenza naturale il loro valore potrebbe risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione; rischio di liquidità ovvero il rischio dovuto alla difficoltà di trovare sul mercato dei capitali un investitore istituzionale o retail disposto ad acquistare il titolo in esame essendo le obbligazioni non negoziate e non quotate in un mercato regolamentato; rischio di assenza di rating in quanto trattasi di un titolo di debito non preventivamente analizzato dalle agenzie di rating. Le Obbligazioni oggetto del presente regolamento costituiscono "passività chirografarie". Pertanto, in caso di liquidazione ovvero di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito costituito dalle Obbligazioni sarà rimborsato solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati. Le obbligazioni di pagamento dell'Emittente relative alle Obbligazioni saranno soddisfatte in concorso con i creditori chirografari dell'Emittente (nel caso di liquidazione dell'Emittente o di altre procedure concorsuali).

Articolo 20 – Mercati e negoziazione

In relazione al titolo in oggetto non verrà presentata dall'ente emittente domanda per l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato né tantomeno su un mercato non regolamentato.

Articolo 21 — Legge applicabile e foro competente.

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Lanciano (CH).